



STATUTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

PREMESSA

1. L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è un'istituzione scientifica, a vocazione internazionale, che trae le sue origini dalla Scuola di Astronomia e Navigazione istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1753.

Art. 1 – Personalità giuridica.

1. L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (di seguito OGS), ente di ricerca non strumentale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia statutaria ai sensi dell'Art 2 del D.Lgs.vo 213/09, nel rispetto dell'Art. 33 della Costituzione ed in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 maggio 2005.

2. OGS opera con autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile ed adotta i propri regolamenti ai sensi dell'art. 7 D.Lgs.vo 213/2009, nonché, per quanto occorra, ai sensi del Codice Civile.

3. OGS ha sede legale a Sgonico (TRIESTE) e può istituire proprie sedi in Italia e all'estero.

Art. 2 - Missione.

1. OGS è un ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, opera e sviluppa la propria missione nell'E.R.A. (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in:

- Oceanografia (fisica, chimica e biologica)
- Geofisica e Geologia marina
- Geofisica sperimentale e di esplorazione

e promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza.

2. OGS opera per definire e valorizzare le risorse naturali e la salvaguardia dell'ambiente ed



in particolare per lo studio e la sorveglianza del mare, delle aree costiere e del territorio e per la valutazione e prevenzione dei rischi geologici, ambientali e climatici.

3. OGS svolge attività nei settori concernenti le protezioni di infrastrutture nazionali critiche di carattere portuale e costiero, nonché studi oceanografici inerenti il controllo delle attività mercantili e portuali.

4. OGS interviene, anche in accordo e coordinamento con altre strutture di ricerca, nelle attività scientifiche delle Scienze della Terra, delle Scienze Polari e degli altri campi in cui le proprie competenze possono contribuire a produrre conoscenza e a risolvere problemi scientifici, economici e sociali, tenuto anche conto di quanto in materia disposto dal Ministro della Ricerca, di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati, per implementare le attività di OGS individuando nuovi obiettivi di ricerca, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea.

5. OGS può svolgere la propria attività in collaborazione con industrie high tech e con qualificate imprese per contribuire allo sviluppo tecnologico e socio-economico del Paese ed alla conservazione e valorizzazione del territorio favorendo il trasferimento delle conoscenze e dei risultati delle ricerche dal mondo scientifico a quello produttivo.

Art. 3 – Strumenti e attività.

1. Per realizzare la propria missione, OGS:
 - a) collabora con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati, seguendo le linee guida dettate dal Governo nazionale e dall'Unione Europea;
 - b) realizza e gestisce, in Italia ed all'estero, infrastrutture di ricerca scientifica e tecnologica anche al fine di attrarre eccellenze scientifiche internazionali;
 - c) fornisce pareri, consulenze ed esegue istruttorie per conto delle Amministrazioni Pubbliche, delle Regioni e degli Enti locali sui problemi connessi alle ricerche nei campi di sua competenza;
 - d) adotta specifiche disposizioni per agevolare la mobilità dei dipendenti tra gli Enti di Ricerca, con le Istituzioni Internazionali di Ricerca e con le Imprese al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;
 - e) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale ricercatore e tecnologo attraverso l'assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca nonché promuovendo, anche sulla base di apposite convenzioni con Università italiane e straniere, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;



- f) sviluppa azioni di ricerca e formazione del personale destinato ad operare nell'Industria, nonché dei ricercatori di Enti ed Istituti, pubblici o privati di ricerca che svolgano tutti, e comunque, attività di ricerca riconducibili alla missione dell'OGS;
- g) collabora ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli Affari Esteri ed ai programmi promossi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- h) può fornire nell'ambito delle proprie attività istituzionali servizi di ricerca a terzi in regime di diritto privato;
- i) può partecipare ai programmi dell'Istituto Italiano di Tecnologia o di altri enti simili, ai fini di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica di eccellenza ed innovativi.

2. L'OGS, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei vincoli di legge ed in coerenza con il proprio scopo istituzionale:

- a) partecipa alla costituzione di una rete di coordinamento nazionale tra Enti ed Istituzioni di ricerca pubblici e privati, per una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca finalizzata all'accrescimento del livello di eccellenza delle stesse;
- b) partecipa o costituisce consorzi, società ed altri organismi, anche di diritto straniero, anche per la gestione di infrastrutture europee di ricerca, con la finalità di preservare l'eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell'economia comunitaria. L'efficacia delle deliberazioni di partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri è subordinata all'autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- c) costituisce e partecipa a fondazioni o a fondi di investimento pubblici e/o privati previa valutazione di legittimità e di merito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 16, del D.Lgs.vo 213/2009;
- d) stipula accordi e convenzioni anche a livello internazionale;
- e) promuove la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- f) promuove l'attività brevettuale e l'attività di trasferimento tecnologico verso il comparto produttivo;
- g) istituisce unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4 – Principi di organizzazione e di funzionamento.



1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'OGS sono definiti con regolamenti, in conformità al principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali, comprendenti anche l'attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di verifica.

2. Nell'ambito della propria organizzazione OGS inoltre garantisce:

- a) trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione anche mediante la semplificazione, speditezza e informatizzazione delle procedure gestionali;
- b) flessibilità e rapidità decisionale;
- c) verifica periodica del funzionamento della propria organizzazione per garantire l'utilizzo al meglio delle risorse umane, strumentali e finanziarie al fine del conseguimento dei propri obiettivi, comprendenti anche le tipiche attività di controllo di gestione, nonché funzioni valutative e di controllo;
- d) priorità alla valorizzazione del capitale umano adottando le misure necessarie per inquadrare la carriera del personale dell'Ente in un contesto integrato tra formazione, specializzazione ed inserimento nell'organico, ricorrendo anche alle opportunità offerte dall'Unione Europea;
- e) promozione della partecipazione alla attività di ricerca dell'Ente di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale;
- f) pari opportunità e norme antidiscriminatorie.

Art. 5 – Organi.

1. Sono organi dell'OGS:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Consiglio Scientifico
- d) il Collegio dei Revisori

Art. 6 - Presidente: nomina, ruolo e funzioni.

1. Il Presidente è scelto e nominato con le procedure di cui all'Art. 11 del D.Lgs.vo 213 dd. 31.12.2009, resta in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e conformemente ai propri poteri:



- a) predispone, in coerenza con il Piano Nazionale della Ricerca e sentiti il Direttore Generale e il Comitato dei Direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica dell'OGS, il Documento di Visione Strategica decennale (DVS) e i relativi piani triennali di attuazione (PTA) e, in aderenza a quanto previsto dai predetti documenti di programmazione, stabilisce le linee guida per la politica del personale;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei progetti di ricerca e di servizio innovativi di ampio respiro per tematica e/o impegno finanziario;
- c) assicura la coerenza delle proposte di ricerca, di attività di servizio e di intervento in infrastrutture scientifiche con i piani di attività e con i compiti istituzionali dell'ente;
- d) promuove azioni finalizzate a favorire la dimensione europea ed internazionale della ricerca, incentivando e attivando la cooperazione scientifica e tecnologica con Istituzioni ed Enti di altri Paesi;
- e) avvia azioni atte a favorire la collaborazione con le Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) promuove le azioni di strutturazione scientifica e tecnologica dell'Ente.

3. Nell'ambito delle sue funzioni, in particolare, il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle delibere ed agli altri provvedimenti da adottare;
- c) vigila sull'andamento della gestione e sull'attuazione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

4. Nei casi di necessità ed urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso. Tali provvedimenti hanno la forma di delibere d'urgenza.

5. Al Presidente dell'OGS compete l'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data. 09.01.2001 e successiva circolare esplicativa DICA n. 4993 di data 29.05.2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina.

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente ed è inoltre composto



da:

- a) un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca secondo le modalità previste dall'Art. 11 del D.Lgs.vo 213 di data 31.12.2009;
- b) un rappresentante scelto dalla comunità scientifica di riferimento dell'Ente secondo le modalità definite dal successivo articolo 8.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. La carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con l'OGS.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Segretario verbalizzante.

4. Il Presidente nomina il Vicepresidente.

5. In caso di impedimento e/o assenza del Presidente, le sue funzioni, per l'ordinaria amministrazione, sono assunte pro tempore dal Vicepresidente. Per lo svolgimento di tali funzioni al Vicepresidente non compete alcuna ulteriore indennità di carica.

Art. 8 – Procedura di scelta del terzo Consigliere di Amministrazione.

1. Il terzo Consigliere di Amministrazione dell'OGS è scelto tra esponenti scientifici o economici di comprovata competenza ed esperienza a livello internazionale nelle Scienze della Terra, nell'ambito di una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, indicata da un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'OGS, nominato dal Consiglio di Amministrazione di OGS.

2. La rosa dei candidati verrà individuata a seguito di procedura di selezione il cui provvedimento di avvio, adottato dal Presidente dell'OGS, verrà pubblicato nel sito WEB dell'Ente indicando termini e modalità di espletamento.

3. Nell'ambito della rosa di candidati individuata dal Comitato di Selezione e ad esito della procedura di cui al precedente comma, la scelta del Consigliere verrà effettuata sulla base di consultazione del personale ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato e tempo determinato in servizio presso l'Ente alla data fissata per la consultazione stessa.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: convocazione, validità delle sedute, deliberazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso trasmesso, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indica-



zione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

2. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno due giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta due componenti.
4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in forma telematica, previa identificazione di tutti i partecipanti, con la garanzia che tutti abbiano a disposizione la medesima documentazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due Componenti. Nelle ipotesi di cui al successivo art. 10, comma 2, lettere a) e b) (modifiche di Statuto e dei Regolamenti) le sedute del Consiglio sono valide solo se sono presenti tutti i suoi Componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell'attività dell'Ente. Su proposta del Presidente:
 - a) approva il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento contenente l'organizzazione complessiva dell'Ente, l'architettura generale delle strutture e degli uffici, le specifiche funzioni e responsabilità a questi attribuite, i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni da sottoporre a valutazione ed approvazione ministeriale secondo le modalità di cui all'art. 7 D. Lgs.vo 213/2009;
 - b) delibera in merito al conferimento degli incarichi da conferirsi ai Direttori di Sezione di Ricerca individuati secondo la procedura di valutazione comparativa di cui al successivo articolo 19;
 - c) delibera in merito alla disciplina ordinamentale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza del lavoro.
 - d) delibera in merito alla partecipazione e costituzione di consorzi, fondazioni, società o altri organismi anche di diritto straniero, con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - e) delibera in merito alla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'art. 16, D.Lgs.vo 213/2009;
 - f) approva gli investimenti in tema di infrastrutture per gli importi superiori a quelli stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione periodicamente aggiornati;



- g) approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- h) approva l'adozione degli adempimenti a carattere generale previsti dal CCNL;
- i) approva il documento di Visione Strategica Decennale (DVS) ed il Piano Triennale di Attività (PTA) ed i necessari aggiornamenti annuali, sentito il Direttore Generale ed il parere del Consiglio Scientifico;
- j) approva la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, sulla base della proposta formulata dal Direttore Generale sentite le Organizzazioni Sindacali;
- k) definisce, ai sensi dell'art 5, comma 4, D.Lgs.vo 213/09 gli organici del personale dell'OGS nei limiti e con riferimento al piano di cui al precedente punto j), ferma restando la competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad approvare il suddetto piano, previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- m) approva il conto consuntivo predisposto dal Direttore Generale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;
- n) nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori tenuto conto delle designazioni fornite dai Ministri competenti di cui al successivo articolo 13;
- o) nomina il Direttore Generale;
- p) nomina il Consiglio Scientifico;
- q) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- r) nomina i Direttori delle Sezioni di Ricerca;
- s) delibera in merito all'affidamento dei servizi di tesoreria e sulla misura delle anticipazioni di cassa da richiedere all'ente cassiere;
- t) delibera sulla assunzione di mutui, nei limiti di legge;
- u) delibera sulla assunzione di impegni relativi alle materie correlate al potere di indirizzo politico;
- v) autorizza le attività di gestione che comportino spese di importo superiore alla soglia indicata nel regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
- w) nomina il Comitato di Selezione di cui agli artt. 8 e 11;
- x) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Ente attribuitogli dalle Leggi o dai Regolamenti.

2. Inoltre:



- a) approva, sentito il Consiglio Scientifico, le modifiche di Statuto secondo la procedura prevista dalle norme in vigore;
- b) approva le modifiche dei Regolamenti previsti dal D.Lgs.vo 213/09 e gli altri Regolamenti.

3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle soggette ad approvazione ministeriale nonché di quelle espressamente dichiarate esecutive per una data successiva a quella della delibera stessa dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Consiglio Scientifico: composizione, nomina.

1. Il Consiglio Scientifico è composto da 7 membri di alto profilo scientifico:
 - a) quattro membri selezionati fra scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale afferenti a organismi di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri operanti nei settori di prioritaria competenza dell'OGS;
 - b) tre ricercatori dell'OGS, eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente;
2. I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su motivata proposta del Presidente sulla base di una procedura di consultazione della comunità scientifica di riferimento.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato di Selezione composto da personalità scientifiche di chiara fama e competenza nei settori di attività dell'Ente a cui viene affidato il compito di individuare e proporre al Presidente i quattro membri esterni del Consiglio Scientifico.
4. L'elezione dei componenti di cui alla lettera b) del primo comma è fatta con voto limitato, sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I membri del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
6. Qualora un componente sia nominato ad integrazione del Consiglio Scientifico o in sostituzione di altro componente, il medesimo terminerà il proprio mandato insieme agli altri componenti già in carica.
7. Il Consiglio Scientifico nomina al proprio interno, all'atto dell'insediamento, il Coordinatore che convoca le riunioni del Consiglio stesso e le presiede.
8. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio Scientifico il Presidente dell'OGS avvia la procedura per la conferma o la nomina di un nuovo Consiglio Scientifico.



Art. 12 - Consiglio Scientifico: funzioni.

1. Il Consiglio Scientifico ha le seguenti funzioni:
 - a) esprime il proprio parere sul documento di visione strategica decennale e sul programma triennale;
 - b) esprime il proprio parere sulle modifiche di Statuto;
 - c) esprime il proprio parere sull'organizzazione scientifica e tecnologica dell'Ente e sulle proposte di modificazione della stessa;
 - d) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Ente, sottoposto al consiglio stesso dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell'OGS, formulando proposte e raccomandazioni, anche nell'ottica di favorire la dimensione europea ed internazionale della ricerca;
 - e) dedica almeno una seduta annuale alla presentazione e discussione da parte dei ricercatori dell'OGS delle loro attività;
 - f) stimola l'innovazione nelle attività di ricerca e di trasferimento al settore produttivo;
 - g) contribuisce alle procedure di valutazione di ricercatori e tecnologi dell'OGS;
 - h) attua la procedura di valutazione comparativa per l'individuazione della terna di candidati alla Direzione delle Sezioni di Ricerca.
2. I pareri di cui ai punti a), b), c) devono essere espressi entro 30 giorni dalla data nella quale sono stati richiesti.
3. I pareri ed i risultati del Consiglio Scientifico sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione con relazione del Coordinatore.
4. Il Presidente dell'OGS partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico quando richiesto dal Coordinatore.

Art. 13 - Collegio dei Revisori: composizione, nomina.

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti tra magistrati della Corte dei Conti, dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, esperti.
2. Almeno un componente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.
3. Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
4. La nomina dei Revisori, e tra essi del Presidente, è fatta dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto, per i revisori ministeriali, delle designazioni effettuate dal Ministro dell'Istruzione,



dell'Università e della Ricerca, dal Ministro delle Finanze nell'ambito delle categorie di soggetti indicate al comma primo del presente articolo.

Art. 14 - Collegio dei Revisori: funzioni.

1. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
2. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale dell'OGS è assunto con contratto di lavoro individuale, di diritto privato, a tempo determinato, della durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per periodi singolarmente non superiori ad un quinquennio. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con un preavviso di dodici mesi secondo le modalità e nei casi previsti dalle disposizioni generali e contrattuali. In tale caso la delibera di risoluzione unilaterale da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente dovrà essere adottata all'unanimità dall'intero Consiglio di Amministrazione. Il contratto di assunzione dovrà esplicitamente prevedere le modalità e le clausole di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti con riferimento anche agli obiettivi allo stesso assegnati ovvero per incompatibilità e/o conflitto di interessi. In tutti questi casi viene garantito al Direttore Generale il contraddittorio, così come stabilito dal contratto di assunzione.
2. Il Direttore Generale, scelto tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra manager di elevata qualificazione ed esperienza professionale in campo amministrativo/ gestionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente che dovrà evidenziare le competenze professionali che hanno determinato la scelta.
3. Il dirigente della pubblica amministrazione, nominato Direttore Generale dell'OGS, dovrà essere collocato dalla amministrazione di appartenenza, sulla base dei propri regolamenti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
4. La funzione è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatti salvi gli incarichi affidati dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali incompatibilità dovranno cessare entro trenta giorni dalla accettazione della nomina.
5. Il Direttore Generale provvede alla gestione di carattere generale dell'Ente e ne ha la responsabilità; assicura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelle specificatamente affidate al Presidente, e l'attuazione dei provvedimenti adottati del Presi-



dente stesso; coordina e controlla i servizi generali dell'Ente.

6. In particolare garantisce e controlla la correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti adottando i provvedimenti conseguenti e necessari, ed inoltre:

- a) coadiuva il Presidente, secondo le direttive dello stesso;
- b) istruisce le pratiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita poteri di dirigenza generale nei confronti dei dirigenti delle Strutture di Servizio dell'OGS e, limitatamente agli aspetti amministrativi, nei confronti dei Direttori delle Strutture di Ricerca;
- d) predisporre per quanto concerne l'aspetto economico-finanziario i bilanci di previsione ed i rendiconti annuali;
- e) predisporre gli schemi dei Regolamenti e dei Piani triennali di attività con specifico riferimento alle risorse finanziarie occorrenti per la loro realizzazione e al fabbisogno di personale;
- f) svolge funzioni di ufficiale rogante;
- g) individua e nomina i dirigenti dei servizi generali dell'OGS previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti;
- h) adotta gli atti relativi all'organizzazione dei servizi generali dell'Ente sulla base delle proposte formulate dai dirigenti preposti;
- i) assegna ai dirigenti dei servizi generali le risorse umane, materiali e le risorse finanziarie; assegna ai direttori delle Strutture di Ricerca le risorse di personale amministrativo indispensabili per il loro funzionamento;
- j) definisce i compiti e le funzioni amministrativo/gestionali affidate alle Strutture di Ricerca nel rispetto delle autonomie conferite alle Strutture stesse dallo Statuto e dai Regolamenti;
- k) esercita ogni altra funzione specificatamente conferitagli dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dai Regolamenti, nonché dalle altre disposizioni di legge.
- l) svolge le funzioni di Datore di lavoro ai sensi del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i.

7. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e designa i Segretari verbalizzanti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico.

8. Il trattamento economico fondamentale del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, nel mentre il trattamento economico accessorio è determinato con riferimento al medesimo contratto collettivo, tenendo conto della complessità dei compiti assegnati, della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico, delle



condizioni di mercato, della responsabilità attribuita e degli obiettivi assegnati.

Art. 16 – Organizzazione.

1. Oltre al Direttore Generale la struttura dell'OGS è così organizzata:
 - Strutture di Servizio articolate in Direzioni Amministrative e Direzioni Tecniche,
 - Strutture di Ricerca articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica.
2. L'organizzazione ed il funzionamento di tali strutture sono definite nel Regolamento di cui al precedente Art. 10, comma 1, lettera a).

Art. 17 – Strutture di Servizio.

1. Le Strutture di Servizio hanno il compito di svolgere funzioni amministrative e tecniche che rivestono carattere generale per l'Ente e possono essere articolate in:
 - Direzioni Amministrative,
 - Direzioni Tecniche.

Art. 18 – Strutture di Ricerca.

1. Le Strutture di Ricerca, articolate in Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, sono strutture aventi il compito primario di promuovere e svolgere funzioni di ricerca scientifica o tecnologica e di valorizzare e implementare le risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Le Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica sono funzionali alla realizzazione dei programmi e delle attività loro affidate nell'ambito del Piano Triennale o di specifici programmi di ricerca finanziati da terzi, interagendo con il sistema produttivo, con le Università e le altre Istituzioni di Ricerca e con gli Enti Locali. Esse hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dai Regolamenti ed operano come strutture flessibili orientate alla progettualità trasversale.
3. Con riferimento all'art. 8 della legge 11.11.1982 n. 828 e alla legge 30.11.1989 n. 399, viene comunque assicurato il mantenimento del Centro di Ricerche Sismologiche, con sede a Udine, con il compito di svolgere, in autonomia scientifica e con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione dell'OGS stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Art. 19 - Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica.



1. Ogni Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica è retta da un direttore con funzioni dirigenziali, il quale è responsabile del conseguimento dei risultati previsti, dell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dagli organi dell'Ente, della produttività, della efficacia, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione della struttura cui è preposto.
2. Partecipa alla predisposizione del Documento di Visione Strategica Decennale e dei relativi piani triennali ed i necessari aggiornamenti annuali, secondo gli indirizzi generali indicati dal Presidente, con il contributo del collegio del personale scientifico della Sezione di Ricerca.
3. L'incarico di direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica è attribuito dal Direttore Generale, previa nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, a seguito di apposita procedura di valutazione comparativa, attuata con riferimento all'art. 12, comma 4, D. Lgs.vo 213/09.
4. La procedura di valutazione comparativa è affidata al Consiglio Scientifico dell'OGS.
5. A conclusione della procedura il Consiglio Scientifico proporrà al Presidente una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
6. Possono partecipare alla valutazione comparativa i ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato degli Enti pubblici di Ricerca inquadrati nei due livelli superiori; Professori di I e II fascia delle Università italiane, figure professionalmente equivalenti provenienti da Enti o Università straniere, esperti con provata professionalità ed esperienza anche del settore imprenditoriale.
7. Il dipendente della pubblica amministrazione nominato direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica dell'OGS, dovrà essere collocato dalla amministrazione di appartenenza, sulla base dei propri regolamenti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa.
8. L'incarico di direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica ha durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta. Per il trattamento giuridico ed economico si prendono a riferimento, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel CCNL del Comparto Ricerca.
9. L'incarico di direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica può essere revocato con delibera unanime dell'intero Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 20 – Attività.

1. L'OGS opera sulla base di un Documento di Visione Strategica Decennale (DVS) e di un Piano Triennale di Attività (PTA) aggiornato annualmente.
2. Il Piano Triennale (PTA) definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca



di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Leg.vo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

3. Il PTA è valutato dall'Autorità vigilante, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi Enti di Ricerca.

4. I processi di formazione dei documenti programmatici dell'Ente vengono definiti dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 21 - Valutazione della performance organizzativa ed individuale e dell'attività scientifica dell'Ente.

1. L'OGS misura e valuta la propria performance organizzativa con riferimento tanto all'Ente nel suo complesso, quanto alle singole Strutture organizzative individuate quali aree di responsabilità, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.vo 150/2009.

2. L'OGS adotta inoltre metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

3. Secondo le previsioni e le finalità di cui all'art. 14 del D.Lgs.vo 150/2009, l'OGS istituisce l'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV.

4. La valutazione dei ricercatori e tecnologi per quanto attiene l'attività di ricerca e tecnologica viene effettuata da un comitato indipendente, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'OGS. L'attività di valutazione del suddetto Comitato deve svolgersi in coordinamento con le disposizioni in materia di Valutazione Nazionale della Ricerca (ANVUR) Tale Comitato valuta i ricercatori e tecnologi anche sulla base dei sistemi di valutazione previsti dai principi della Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.

5. Il Regolamento del Personale disciplina le modalità di valutazione dei ricercatori e tecnologi e delle altre figure professionali dell'ente in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22 - Entrate dell'OGS.

1. Le entrate dell'OGS sono costituite da:

- a) contributo ordinario e straordinario a carico del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'Ente;



- b) contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal Programma Nazionale della Ricerca, ai sensi del D. Leg.vo 5 giugno 1998, n. 204;
- c) contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
- d) contributi dell'Unione Europea o di altri Organismi Internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- e) corrispettivi derivanti dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
- f) royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
- g) corrispettivi derivanti dalle attività di tipo commerciale;
- h) ogni altra eventuale entrata.

Art. 23 – Regolamenti.

1. L'OGS si dota del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, del Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza e del Regolamento del Personale nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie.

2. In sede di prima attuazione la formulazione e deliberazione dei Regolamenti di Amministrazione, Contabilità e Finanza e del Personale è attribuita al Consiglio di Amministrazione in carica alla data di emanazione del D. Leg.vo 213/2009 integrato da cinque esperti.

3. Il Regolamento del Personale è formulato, sentite le OO.SS. .

4. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento definisce in particolare:

- a) la tipologia delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica e le norme per la loro attivazione e/o scioglimento;
- b) le modalità di attivazione delle procedure per la nomina dei direttori delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
- c) le modalità di funzionamento delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca;
- d) le funzioni e i compiti dei collegi del personale scientifico delle Sezioni di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica;
- e) le funzioni e i compiti della struttura "Amministrazione e Servizi tecnici" e delle strutture o articolazioni dell'Ente;
- f) i processi decisionali e gestionali;
- g) le regole per la partecipazione dell'Ente in altri soggetti pubblici e privati.



5. Il Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza definisce in particolare:

- a) uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
- c) modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- d) modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- e) la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

6. Il regolamento del Personale stabilisce, in particolare, in armonia ed integrazione con i CCNL di riferimento e con le disposizioni in vigore:

- a) le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato seguendo i principi della Carta Europea dei Ricercatori e del relativo Codice di Condotta per la loro assunzione;
- b) modalità di valutazione dei ricercatori e tecnologi dell'ente e delle altre figure professionali dell'ente in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

7. L'OGS, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal Consiglio di Amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Art. 24 - Bilanci, relazioni e controlli.

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, la relazione del Comitato di Valutazione sono inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'OGS é soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei Conti.



Art. 25 – Incompatibilità.

1. Le cariche di Presidente e Componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con lo status di dipendente dell'OGS. Tali cariche nonché quelle di Componente del Consiglio Scientifico, di Presidente e Componente del Collegio dei Revisori e gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di Sezione di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica sono tra loro incompatibili.

Art. 26 – Patrocinio dell'OGS.

1. L'OGS è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 27 – Disposizioni finali.

1. Dalle disposizioni del presente Statuto non devono prodursi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'OGS si impegna ad assicurare la piena conformità presente e futura alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, in materia di concorsi e di assunzioni di personale nonché in materia di organici.

2. OGS assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs.vo 165/2001 e s.m.i. e della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento.

Art. 28 – Disposizioni transitorie.

1. Il presente Statuto è emanato con atto del Presidente dell'OGS ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino all'approvazione dei Regolamenti continuano a trovare applicazione i Regolamenti ed i provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento.

3. In applicazione dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs.vo 213/2009 in sede di prima attuazione del presente Statuto, la formulazione e deliberazione dei Regolamenti del Personale e di Amministrazione, finanza e contabilità rimane di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'OGS in carica alla data di emanazione del D. Lgs.vo 213/2009, come integrato ai sensi del citato art. 3 dello stesso decreto.



4. In sede di prima attuazione il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del presente Statuto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'OGS in carica alla data di emanazione del D. Lgs.vo 213/2009.

5. In sede di prima attuazione la nomina del Comitato di selezione per l'individuazione della rosa di candidati per la scelta del terzo Consigliere di Amministrazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.